

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SCEVAROLLI, FABBRI, MARNIGA, MANCIA,  
MARIOTTI e SIGNORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1989

### Incremento del fondo per il credito agevolato a favore delle imprese artigiane

ONOREVOLI SENATORI. – La dotazione riservata dalla legge finanziaria per il 1989 (legge 24 dicembre 1988, n. 541) al credito agevolato a favore delle imprese artigiane si è rivelata, già a metà esercizio, del tutto insufficiente.

Che tale insufficienza fosse prevedibile risulta evidente, se si tiene conto del fatto che le domande di mutuo presentate all'Artigiancassa hanno già negli anni passati registrato una notevole crescita (5.500 miliardi nel 1988; oltre 6.000 miliardi nel 1989) e che già nell'anno passato richieste per 500 miliardi sono rimaste inevase per mancanza di fondi.

In assenza di misure legislative che la potenzino, come da noi richiesto, in modo da consentirle di operare direttamente nella provvista dei capitali di cui necessita, per poter

svolgere un adeguato ruolo a sostegno del settore artigiano, l'Artigiancassa non dispone di altri mezzi che dei contributi statali, degli utili e dei residui di esercizio.

Gli effetti negativi derivanti dalla inadeguatezza dello stanziamento triennale previsto dalla legge finanziaria (per un importo di 240 miliardi) si evidenziano in modo grave per le imprese artigiane del centro-nord, alle quali è riservato il 40 per cento delle risorse complessive.

Emerge dunque la necessità di accrescere il finanziamento statale e di dare ad esso una proiezione poliennale più lunga, che tenga conto della durata media effettiva degli impieghi.

In attesa della presentazione di un provvedimento del Ministero del tesoro, si propone

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quindi di attribuire al fondo per il credito agevolato dell'Artigiancassa uno stanziamento aggiuntivo di 560 miliardi da ripartire egualmente negli anni dal 1989 al 1995.

Tale misura non è sufficiente a risolvere i problemi di finanziamento dell'artigianato

- che richiedono, come si è detto, riforme strutturali dell'Artigiancassa - ma vale a fronteggiare temporaneamente una situazione di disagio alla quale si collegano effetti inaccettabili sul piano dello sviluppo e dell'occupazione.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. La disponibilità del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è accresciuta dell'importo di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1995.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con la corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.